



OFFICINA DELLA SICUREZZA

**Centro di formazione e addestramento
per la sicurezza sul lavoro**

www.officinadellasicurezza.com



Cosa offriamo:

Officina della sicurezza srl è un ente di Formazione che progetta,orienta ,eroga corsi nelle modalità, aula (frontale) ed e-learning.

La formazione per Noi è passione, esperienza e professionalità al servizio del Cliente.

L'offerta formativa comprende un nutrito elenco di corsi, erogati da docenti interni con un'esperienza pluriennale nella consulenza e nella docenza del settore.

Entriamo ora nel dettaglio della formazione...



Programmi

Formazione lavoratori rischio basso **Durata:** 8 ore

MODULO 1 – Formazione generale

- Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
- La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
- Il sistema istituzionale della prevenzione
- Organizzazione delle prevenzione aziendale
- Diritti e doveri dei vari soggetti aziendali
- Organi di vigilanza, controllo e assistenza

Tale modulo costituisce credito formativo permanente.

MODULO 2 – Formazione sui rischi specifici

- Rischi specifici per mansione
- Misure di prevenzione e protezione specifiche

Formazione lavoratori rischio medio **Durata:** 12 ore

Modulo 1 - Formazione generale (*credito di formazione permanente*)

- Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
- La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
- Il sistema istituzionale della prevenzione
- I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità
- Organizzazione delle prevenzione aziendale
- Diritti e doveri dei vari soggetti aziendali
- Organi di vigilanza, controllo e assistenza

Modulo 2 - Formazione sui rischi specifici

- Rischi specifici per mansione
- Misure di prevenzione e protezione specifiche
- La gestione delle emergenze

Formazione lavoratori rischio alto **Durata:** 16 ore

www.officinadellasicurezza.com



Modulo 1 - Formazione generale *(credito di formazione permanente)*

- Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
- La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
- Il sistema istituzionale della prevenzione
- I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità
- Organizzazione della prevenzione aziendale
- Diritti e doveri dei vari soggetti aziendali
- Organi di vigilanza, controllo e assistenza

Modulo 2 - Formazione sui rischi specifici

- Rischi specifici per mansione
- Misure di prevenzione e protezione specifiche
- La gestione delle emergenze

Il corso ha validità di 5 anni, dopo di che si procede con l'aggiornamento.

Aggiornamento formazione lavoratori

Il corso di aggiornamento per Lavoratori, si articola in due moduli rispettivamente di 4 e 2 ore, per una formazione complessiva della durata di 6 ore.

Modulo 1 - Approfondimenti giuridici/normativi e tecnici/organizzativi (4 ore)

- Approfondimenti giuridico-normativi
- Approfondimenti tecnici sui rischi cui sono esposti i lavoratori
- Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda

Modulo 2 - Formazione sui rischi specifici (2 ore)

- Fonti di rischio e misure di prevenzione



ADDETTI UTILIZZO

VIDEOTERMINALI



L'obbligo formativo per tutti i videoterminalisti, come conseguenza della completa valutazione dei rischi

Gli articoli 36, 37 e 177 del Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 prevedono che i **videoterminalisti** siano adeguatamente formati e informati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, nello specifico, sui rischi presenti in azienda ed in particolare quelli correlati al lavoro al videoterminale.

La formazione è obbligatoria per i lavoratori che utilizzano in modo sistematico e abituale attrezzature munite di videoterminali **per almeno 20 ore settimanali**, come indicato dall'art. 172 e seguenti del D.Lgs 81/2008 (titolo VII). Il decreto obbliga il datore di lavoro a provvedere affinché ciascun lavoratore riceva adeguata informazione e formazione su tutti i rischi per la salute e sicurezza connessi all'attività dell'azienda, anche con riferimento alle sue conoscenze linguistiche. Teniamo conto che moltissimi macchinari industriali vengono oggi utilizzati con intensivo impiego di software con applicativi di ogni genere.

Il Titolo VII del D.Lgs. 81/2008 detta, dunque, le disposizioni di legge per le attrezzature munite di videoterminali, mentre i requisiti minimi delle attrezzature e delle postazioni munite di videoterminale sono stabilite dall'allegato XXXIV.



Tra la normativa tecnica applicabile vanno inserite senz'altro le norme della serie **UNI EN ISO 9241** ma il legislatore non ha ritenuto di citarle nel corpo normativo, cosa che avrebbe dato un contributo di chiarezza così come, per esempio, è stato invece fatto per la ISO 11228 relativamente alla movimentazione manuale dei carichi.

ISO 9241 è uno degli standard della *International Organization for Standardization* (ISO) che riguarda in particolare Ergonomia e Interazione uomo-macchina. È gestito dal Comitato tecnico ISO 159 ed originariamente era intitolato "*Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs)*" che possiamo tradurre come 'Requisiti ergonomici per il lavoro d'ufficio con terminali con display visivo'.

Dal 2006 in poi, gli standard sono stati rinominati in termini più generici di Ergonomia e Interazione uomo-macchina e ISO sta rinumerando alcune parti dello standard in modo che possa coprire più argomenti. Due zeri nel numero indicano che il documento in esame è uno standard generico o di base, mentre negli standard che terminano con uno zero si fa riferimento ad aspetti fondamentali. Uno standard con tre cifre diverse da zero nel numero regola aspetti specifici.

La parte numero 1 è un'introduzione generale al resto dello standard. La parte numero 2 affronta la progettazione delle attività per lavorare con sistemi informatici. Le parti 3-9 trattano le caratteristiche fisiche delle apparecchiature informatiche. Le parti 10 e parti 11-19 trattano aspetti di usabilità del software, tra cui la parte 110 (una serie generale di euristiche di usabilità per la progettazione di diversi tipi di dialogo) e la parte 11 (indicazioni generali sulle specifiche e la misurazione dell'usabilità).

Tornando invece al D.Lgs. 81/2008 il decreto definisce "videoterminale" uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato, mentre è considerato "videoterminalista" colui che utilizza un' attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per almeno venti ore settimanali.

Tutti i lavoratori, ai sensi lettera b) del comma 1 e del comma 3 dell'articolo 37 del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, devono ricevere a cura del proprio datore di lavoro una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in funzione dei rischi specifici riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. **La formazione specifica sui videoterminali si aggiunge alla formazione generale** ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, della durata non inferiore a 4 ore, dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.



Dunque la formazione specifica di cui all'art. 177 (Informazione e formazione) del Titolo VII, va sottolineato, è stata intesa dal legislatore come compresa nella "**formazione specifica**" dedicata ai lavoratori secondo l'Accordo Stato Regioni del 2011 e le relative linee guida del 25/7/2012.

E' comunque evidente che il datore di lavoro dovrà applicare questo disposto senza confondere le attività di formazione e informazione che hanno natura differente e rispondono, come evidenziato, a riferimenti di legge distinti.

E in riferimento all'art. 177 del D.Lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro ha, come abbiamo visto, l'obbligo di formare ed informare i lavoratori addetti al videoterminale sui rischi specifici della loro attività, in particolare per quanto riguarda le misure applicabili al posto di lavoro, le modalità di svolgimento dell'attività e la protezione degli occhi e della vista.

La **definizione legale di videoterminalista** come colui che utilizza in modo sistematico ed abituale il VDT per almeno venti ore settimanali incide in modo decisivo sulla qualificazione o meno del lavoratore come videoterminalista. Se **videoterminalista** la formazione sul VDT farà parte della formazione specifica, se **non è videoterminalista** la formazione sul VDT può anche essere parte della formazione generale di base.

Ricordiamo che la **formazione specifica** ulteriore rispetto a quella di base generale di 4 ore di cui agli Accordi Stato Regioni è riferita "*alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. La durata della formazione specifica si aggiunge a quella generale*" ed è di:

- 4 ore per le aziende a basso rischio;
- 8 ore per le aziende a medio rischio;
- 12 ore per le aziende ad alto rischio.



RLS

"Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro" - D.Lgs. 81/08, Art. 2, lettera i)

La figura del **RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sul Lavoro** – è un punto di riferimento per tutti i lavoratori e si occupa di vigilare che la gestione della sicurezza in azienda avvenga nel pieno rispetto delle norme stabilite dal D.Lgs. 81/08.

Questa figura aziendale, che è obbligatoria in tutte le aziende, in base alle dimensioni delle stesse cambia la **modalità di nomina del rappresentante** definita dall'art. 47 del D.Lgs. 81/08:

- nelle aziende o unità produttive con un massimo di **15 dipendenti** il RLS è solitamente eletto dai lavoratori tra di loro
- nelle aziende o unità produttive che contano **più di 15 lavoratori** il RLS è eletto o designato sempre dai lavoratori, ma all'interno delle rappresentanze sindacali aziendali

I principali **compiti svolti** dal RLS comprendono:

- obbligo di comunicare al datore di lavoro i rischi individuati durante il suo lavoro
- accesso nei locali aziendali dove si effettuano i lavori;
- potere di proporre ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure preventive presenti in azienda siano insufficienti a garantire la tutela fisica dei lavoratori
- consultazione preventiva sulla questione della valutazione dei rischi, della programmazione e della realizzazione della prevenzione aziendale
- consultazione sulla designazione del responsabile e degli addetti dei servizi di prevenzione
- ricezione delle informazioni elaborate dal servizio di vigilanza
- promozione delle attività che attengono le misure di prevenzione per tutelare i lavoratori

Il corso è rivolto ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Riferimenti Legislativi: D.Lgs. 81/08 art. 2, art. 37, art. 50 e Accordo Stato Regioni 07/07/2016

Programma

FORMAZIONE IN AULA (24 ore)

I GIORNATA (durata totale 8 ore)

Modulo 1 (4h)

- Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
- La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
- Il sistema istituzionale della prevenzione
- I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità
- Organizzazione della prevenzione aziendale

www.officinadellasicurezza.com



- Diritti e doveri dei vari soggetti aziendali
- Organi di vigilanza, controllo e assistenza

Modulo 2 (4h)

- Formazione, Informazione e Addestramento
- Introduzione al Documento di Valutazione dei Rischi

II GIORNATA (durata totale 8 ore)

Modulo 3 (8h)

- Definizione e individuazione dei principali fattori di rischio
- Misure di prevenzione e protezione e DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)
- Schede di sicurezza, piano sanitario, segnaletica di sicurezza
- Gestione delle emergenze
- Stesura del Documento di Valutazione dei Rischi

III GIORNATA - FORMAZIONE IN AZIENDA (8 ore)

Le 8 ore in azienda inerenti i rischi specifici, verranno svolte dall'RLS sotto la supervisione del Datore di Lavoro, seguendo il programma che verrà consegnato in aula insieme al registro; registro che RLS e Datore di Lavoro dovranno firmare per certificare le 8 ore svolte, specificando sinteticamente il lavoro effettuato.

Il Docente non si recherà in azienda, ma la Segreteria Didattica sarà a disposizione per eventuali chiarimenti.

IV GIORNATA (durata totale 8 ore)

Modulo 4 (4h)

- Valutazione dei rischi aziendali specifici in relazione alla relativa normativa di salute e sicurezza
- Valutazione dei rischi aziendali specifici in relazione alla relativa normativa di igiene del lavoro
- Ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio
- Analisi degli infortuni e dei mancati infortuni

Modulo 5 (4h)

- Aspetti di comunicazione del RLS con le diverse figure aziendali
- Rischi psicosociali: stress, burn out e mobbing, comportamento dei lavoratori

Durata: 32 ore



L'obiettivo del corso è consentire agli RLS di acquisire nozioni e informazioni mirate alla propria attività lavorativa, partecipando a simulazioni che riguardano anche la propria esperienza lavorativa. Al termine del corso, i partecipanti avranno appreso e compreso specificità e compiti del proprio ruolo.

Al termine di ciascuna giornata, verrà effettuato un test di apprendimento al fine di verificare la corretta comprensione dei partecipanti.

Al termine del corso verrà rilasciato un **attestato di partecipazione**.

Sanzioni

Le sanzioni previste per la mancata formazione dell'RLS sono:

- ammenda da 1.315,00 euro a 5.699,20 euro a carico del Datore di Lavoro
- arresto da 2 a 4 mesi per il Datore di Lavoro

L'aggiornamento è obbligatorio e da svolgere annualmente per una durata:

- non inferiore a **4 ore** per le **imprese che occupano da 1 a 50 lavoratori**
- non inferiore a **8 ore** per le **imprese che occupano più di 50 lavoratori**



RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Datore di lavoro)

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (**RSPP**) è la "persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi" D. Lgs 81/08 art.

Si tratta di una figura aziendale obbligatoria con molteplici obblighi e numerosi incarichi di consulenza. In alcuni casi, questo compito viene svolto direttamente dal **Datore di lavoro** che, nell'ottica di un miglioramento progressivo dei livelli di Salute e di Sicurezza, concorre sinergicamente alla definizione di nuovi piani, programmi e procedure per limitare l'occorrenza dei rischi sul lavoro.

Il corso di RSPP è suddiviso, anch'esso in base ai macro settori e in tre diversi livelli di rischio.

Datori di Lavoro RSPP di aziende a basso rischio.

I macro settori in cui è presente un livello di rischio basso sono: commercio all'ingrosso e al dettaglio, attività artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazioni veicoli, lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri ecc.), alberghi, ristoranti, immobiliari, informatica, associazioni ricreative, culturali, sportive, servizi domestici, organismi territoriali.

Tutti i Datori di Lavoro con incarichi di RSPP (DL SPP) che hanno svolto l'ultima formazione prima dell'11 Gennaio 2012 **dovranno aggiornarsi obbligatoriamente entro e non oltre l'11 Gennaio 2017.**

Programma

L'iter formativo prevede la trattazione dei seguenti moduli:

Modulo 1 - Normativo (4 ore)

- Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
- La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
- Il sistema istituzionale della prevenzione;
- I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità.

Modulo 2 - Gestionale (4 ore)

- I criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;
- Il documento di valutazione dei rischi (contenuti specificità e metodologie);

www.officinadellasicurezza.com



- Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;
- L'organizzazione della prevenzione incendi, il primo soccorso e la gestione delle emergenze.

Modulo 3 - Tecnico (4ore)

- I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- I dispositivi di protezione individuale;
- La sorveglianza sanitaria.

Modulo 4 - Relazionale (4 ore)

- L'informazione, la formazione e l'addestramento;
- Il documento di valutazione dei rischi (contenuti specificità e metodologie);
- Le tecniche di comunicazione;
- La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Durata: 16 ore

Datori di Lavoro RSPP di aziende a medio rischio.

I macro settori in cui è presente un livello di rischio medio sono: agricoltura, pesca, trasporti, magazzinaggio, comunicazioni, assistenza sociale non residenziale, pubblica amministrazione, istruzione.

Tutti i Datori di Lavoro con incarichi di RSPP (DL SPP) che hanno svolto l'ultima formazione prima dell'11 Gennaio 2012 **dovranno aggiornarsi obbligatoriamente entro e non oltre l'11 Gennaio 2017.**

Programma

L'iter formativo prevede la trattazione dei seguenti moduli:

Modulo 1 - Normativo (8 ore)

- Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
- La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
- Il sistema istituzionale della prevenzione;
- I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità.

Modulo 2 - Gestionale (8 ore)

www.officinadellasicurezza.com



- I criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;
- Il documento di valutazione dei rischi (contenuti specificità e metodologie);
- Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;
- L'organizzazione della prevenzione incendi, il primo soccorso e la gestione delle emergenze.

Modulo 3 - Tecnico (8 ore)

- I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- I dispositivi di protezione individuale;
- La sorveglianza sanitaria.

Modulo 4 - Relazionale (8 ore)

- L'informazione, la formazione e l'addestramento;
- Il documento di valutazione dei rischi (contenuti specificità e metodologie);
- Le tecniche di comunicazione;
- La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Durata: 32 ore

Datori di Lavoro RSPP di aziende ad alto rischio.

I macro settori in cui è presente un livello di rischio alto sono: estrazioni minerali, costruzioni, industrie alimentari tessile abbigliamento, produzione e lavorazione metalli, fabbricazione macchine, apparecchi meccanici, fabbricazione macchine, apparecchi elettrici, elettronici, fabbricazione di autoveicoli, fabbricazione mobili, produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, smaltimento rifiuti, raffinerie, trattamento combustibili nucleari, industria chimica, sanità, assistenza sociale residenziali.

Tutti i Datori di Lavoro con incarichi di RSPP (DL SPP) che hanno svolto l'ultima formazione prima dell'11 Gennaio 2012 **dovranno aggiornarsi obbligatoriamente entro e non oltre l'11 Gennaio 2017.**

Programma

L'iter formativo prevede la trattazione dei seguenti moduli:

Modulo 1 - Giuridico normativo (8 ore)

- Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
- Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive

www.officinadellasicurezza.com



- I soggetti del sistema prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa
- Delega di funzioni, La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
- La "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica" ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.
- I sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia

Modulo 2 - Gestione e organizzazione della sicurezza (8 ore)

- Modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro
- Gestione della documentazione tecnico amministrativa
- Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione
- Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze
- Modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative
- Ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione

Modulo 3 - Individuazione e valutazione dei rischi (16 ore)

- Criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi
- Fattori di rischio specifici
- Il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto
- Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio
- La considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti
- Dispositivi di protezione individuale
- La sorveglianza sanitaria

Modulo 4 - Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori (16 ore)

- Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo
- Importanza strategica dell'informazione, della formazione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale
- Tecniche di comunicazione
- Lavoro di gruppo e gestione dei conflitti
- Consultazione partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Durata: 48 ore

Aggiornamento: Il corso di formazione per Datori di Lavoro RSPP prevede un **aggiornamento** periodico **quinquennale** di **6 ore (rischio basso)** **10 ore (rischio medio)** **14 ore (rischio alto)**

www.officinadellasicurezza.com



PREPOSTO

Il **preposto** è una figura chiave nella gestione della Salute e Sicurezza dei Lavoratori in quanto deve svolgere una "vigilanza operativa" sovrintendendo all'attività lavorativa e garantendo l'attuazione da parte dei lavoratori delle direttive ricevute dal datore di lavoro.

Il D.Lgs 81/08 definisce il "Preposto" come una persona che, *"in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa"*. Pur operando in "prima linea", non è suo compito adottare misure di prevenzione: il suo obiettivo è far applicare quelle disposte da altri (datore di lavoro e dirigenti) e la sua responsabilità è circoscritta dagli effettivi poteri a lui spettanti, indipendentemente da indicazioni normative più ampie o dai compiti assegnati.

Riferimenti Legislativi: Art. 37 del D.Lgs. 81/08

Programma

Il corso per preposti è articolato in due moduli che hanno per oggetto, rispettivamente, una parte legale e una parte pratica.

Modulo 1 - Parte legale

- Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità
- Le relazioni fra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione
- Definizione e individuazione dei fattori di rischio
- Incidenti e infortuni mancati
- Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri

Modulo 2 - Parte tecnica

- Valutazione dei rischi dell'azienda con particolare riferimento ai contesto in cui opera il preposto
- Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
- Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- Uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione

Durata: 8 ore

Sanzioni: In base a quanto sancito dall'Art. 56 del D.Lgs. 81/08, per le inadempienze del Preposto sono punite con:

- arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lett. a), e), f);

www.officinadellasicurezza.com



- arresto sino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lett. b), c), d);
- ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lett. g).

Aggiornamento: Obbligatorio ogni **5 anni** per la durata minima di **6 ore**.



Attrezzature di Lavoro: quali hanno bisogno di un corso specifico di formazione?

Formazione

Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:

- a.
 - a. alle condizioni di impiego delle attrezzature;
 - b. alle situazioni anormali prevedibili;
 - c. sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

Il 22 febbraio 2012 è stato approvato un accordo tra Stato e Regioni che individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica ABILITAZIONE degli operatori; l'accordo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 marzo 2012 ed entrerà in vigore 12 mesi dopo la pubblicazione.

Attrezzatura	Tipologia	Modulo generale n. ore	Modulo tecnico n. ore	Modulo pratico n. ore	Totale n. ore
Piattaforme da lavoro elevabili	PLE su stabilizzatori	1	3	4	8
	PLE senza stabilizzatori			4	8
	PLE con o senza stabilizzatori			6	10
Gru per autocarro	Gru per autocarro	1	3	8	12
Gru a torre	Gru con rotazione in basso	1	7	4	12
	Gru con rotazione in alto			4	12
	Gru con rotazione in basso e in alto			6	14
Carrelli elevatori	CE industriali semoventi	1	7	4	12
	CE semoventi braccio telescopico			4	12



	CE /solleventori semoventi telescopici rotativi			4	12
	CE tutte le tipologie			8	16
	Gru mobili	1	6	7	14
Gru mobili	Gru mobili con falcone telescopico o brandeggiabile	Corso come previsto per gru mobili da integrare con modulo teorico da 4 ore e pratico da 4 ore			22
Trattori	Trattori a ruote	1	2	5	8
	Trattori a cingoli			5	8
Escavatori	Escavatori idraulici	1	3	6	10
	Caricatori frontali			6	10
	Terne			6	10
	Caricatori frontali e terne			12	16
	Escavatori a fune			6	10
	Autoribaltabili a cingoli			6	10
Pompe per calcestruzzo	Pompe per calcestruzzo	1	6	7	14

L'abilitazione ottenuta mediante la formazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell'attestato e deve comprendere un modulo della durata minima di 4 ore , di cui 3 relative ai moduli pratici.





I **corsi per PLE** garantiscono la formazione obbligatoria per gli addetti che operano con le piattaforme di lavoro mobili elevabili.

Cosa sono le PLE? Secondo l'art.73, comma 5, del **Testo unico sulla sicurezza sul lavoro**, la definizione fa riferimento a macchine mobili destinate a "spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro".

Note anche come "**cestelli**", esse devono consentire al personale addetto di accedere e uscire dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita, che deve essere costituita almeno da:

- piattaforma di lavoro con comandi;
- struttura estensibile;
- telaio.

Per un corretto utilizzo delle PLE è necessaria, per legge, una **formazione obbligatoria** specifica.

L'**accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012**, entrato ufficialmente in vigore a marzo 2013, individua quali sono le macchine e le attrezzature di lavoro che richiedono un'abilitazione degli operatori, includendo, tra queste, anche le piattaforme di lavoro mobili elevabili.

Per poter manovrare queste ultime è necessario, dunque, frequentare un percorso formativo specifico, ma gli obblighi riguardano anche il datore di lavoro: in base a quanto stabilito dagli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08, egli deve fornire ai lavoratori tutte le indicazioni e l'adeguata formazione prevista per un uso corretto di tali macchine.



Il datore di lavoro deve provvedere, inoltre, a informarli di quali possono essere i pericoli e i **rischi legati all'utilizzo delle PLE**. Nelle linee guida fornite dall'Inail ("PLE nei cantieri") vengono individuati, in particolare, i seguenti fattori cui prestare attenzione:

- ribaltamento delle macchine per posizionamento o stabilizzazione errata;
- ribaltamento durante le fasi di carico/scarico sui mezzi di trasporto;
- urto con strutture fisse o altri mezzi in movimento;
- intrappolamento tra la base e la struttura della macchina;
- discesa incontrollata per guasto ai componenti;
- intrappolamento con parti mobili;
- caduta dal cestello;
- folgorazione per contatto con linee elettriche in tensione;
- manutenzione carente e cedimenti strutturali.

PLE con o senza stabilizzatori: patentino

Le **piattaforme di lavoro mobili elevabili** possono essere con o senza stabilizzatori. Ecco quali sono le differenze:

- **PLE con stabilizzatori:** vengono posizionate in un determinato punto e fissate con stabilizzatori, consentendo una maggior mobilità della cesta porta individuo ma riducendo la possibilità di movimento delle PLE rispetto al luogo in cui si trovano.
- **PLE senza stabilizzatori:** hanno il vantaggio di potersi muovere anche con il lavoratore in quota, ma la mobilità della cesta è comunque ridotta rispetto a quella delle piattaforme con stabilizzatori.

Per ottenere l'abilitazione a condurre una piattaforma aerea è necessario ottenere un patentino, che garantisca che l'operatore sia effettivamente in grado di utilizzare tale attrezzatura in condizioni di sicurezza.

L'obiettivo dei corsi per PLE è proprio quello di fornire le competenze adeguate per un uso idoneo e sicuro delle piattaforme elevabili: i percorsi formativi, tenuti da docenti qualificati, prevedono sia nozioni teoriche che parti pratiche, con il rilascio finale del patentino abilitante (che ha validità di 5 anni).

Corsi per PLE (con o senza stabilizzatori)

Il monte ore previsto per i corsi di formazione per piattaforme elevabili è di:

- 8 ore per PLE con stabilizzatori (4 ore di teoria e 4 ore di pratica);
- 8 ore per PLE senza stabilizzatori (4 ore di teoria e 4 ore di pratica);

www.officinadellasicurezza.com



- 10 ore per PLE con e senza stabilizzatori (4 ore di teoria e 6 ore di pratica). In questo caso il corso prevede l'attestato per entrambe le macchine.

Alcuni dei principali temi trattati riguardano:

- categorie di PLE (caratteristiche generali e specifiche);
- dispositivi di comando e di sicurezza;
- DPI specifici da utilizzare;
- controlli pre-utilizzo;
- modalità di utilizzo in sicurezza e rischi;
- procedure operative di salvataggio;
- posizionamento sul luogo di lavoro;
- esercitazioni pratiche;
- manovre di emergenza.

Al termine dei 5 anni di validità del patentino, è obbligatorio frequentare dei **corsi di aggiornamento** della durata di 4 ore.





Lavori in quota: normativa, rischi e formazione

Il settore dei **lavori in quota** è uno tra i più esposti a situazioni di rischio gravi, che spesso possono comportare anche incidenti mortali.

Solitamente gli ambienti che richiedono un'attenzione particolare nel rispettare le norme e prevenire i fattori di rischio sono cantieri temporali e mobili, dove la percentuale di infortuni è particolarmente alta.

La **definizione di lavori in quota**, in ogni caso, non riguarda solo i contesti sopra citati: comprende, infatti, tutte le attività lavorative che, rispetto a un piano stabile, portano il lavoratore a operare a più di 2 metri di altezza. In questo approfondimento vedremo:

- normativa
- rischi
- formazione.

Lavori in quota: normativa e obblighi del datore di lavoro

La normativa di riferimento per i lavori in quota è il Titolo IV capo II del D.Lgs 81/08, che disciplina valutazione dei rischi e misure di prevenzione da attuare.

Nello specifico, l'art.111 del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro stabilisce quali sono gli **obblighi per il datore di lavoro**. Egli deve scegliere le attrezzature più idonee per garantire condizioni di lavoro sicure, in conformità a due macro-criteri:

www.officinadellasicurezza.com



- dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali;
- il tipo di attrezzatura di lavoro deve essere adatta alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

Egli, inoltre, è tenuto a:

- scegliere il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in base a frequenza di circolazione, dislivello e alla durata dell'impiego;
- disporre l'utilizzo di una scala a pioli, sul posto di lavoro in quota, solo nel caso in cui l'uso di attrezzature considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego o non è compatibile con le caratteristiche del sito;
- disporre l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto) e sedili di sicurezza, solo quando dalla valutazione dei rischi risulta che il lavoro può essere svolto in condizioni di sicurezza, per breve durata, e che l'impiego di attrezzature più sicure non sia compatibile con le caratteristiche del sito;
- individuare le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, in base alle attrezzature utilizzate, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute;
- nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro richieda l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, segnalare la temporanea eliminazione del dispositivo stesso ed adottare misure di sicurezza equivalenti ed efficaci;
- effettuare lavori temporanei in quota solo se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- vietare l'assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota;
- garantire che le opere provvisorie siano allestite con buon materiale e a regola d'arte, efficienti, proporzionate e idonee allo scopo, e provvedere alla loro verifica secondo l'Allegato XIX prima del loro reimpiego.



Lavori in quota: rischi

La **caduta dall'alto** è, chiaramente, il rischio più frequente per chi lavora in quota. Eventi accidentali, come la perdita di equilibrio, possono portare a conseguenze davvero gravi se non sono state messe in atto le necessarie misure di sicurezza.

Collegate al rischio di caduta vi sono, però, anche altre tipologie di situazioni potenzialmente pericolose. Ad esempio, può accadere che il lavoratore possa essere sottoposto al cosiddetto "**effetto pendolo**" e urtare, di conseguenza, contro il suolo, una parete o un ostacolo.

Altra circostanza da non sottovalutare riguarda la **sospensione inerte del corpo** (o **sindrome da imbraco**). Si tratta di una casistica che può capitare quando un lavoratore, in seguito a una caduta, rimane appeso e senza la possibilità di muoversi: una situazione che, a causa dell'imbracatura, può portare presto alla perdita di coscienza e, in mancanza di intervento in tempi brevi, anche alla morte.

Ecco perché comunque è importante non svolgere lavori in quota da soli ma con la presenza e il supporto di altri colleghi.

Formazione per i lavori in quota

L'aspetto legato alla **formazione dei lavoratori in quota** è fondamentale non solo per una valutazione efficace dei rischi ma anche per essere in grado di adottare le misure di protezione necessarie.

Un elemento da tenere in dovuta considerazione è che, per le tipologie di attività che riguardano i lavori in quota, è richiesto il corretto utilizzo dei **DPI di terza categoria** (per i quali formazione e addestramento sono obbligatori).


Come stabilito anche all'art.115, infatti, i lavoratori in quota sono tenuti a utilizzare Dispositivi di Protezione Individuale nei casi in cui non siano state attuate misure di protezione collettiva. Si tratta, ad esempio, di:

- assorbitori di energia;
- connettori;
- dispositivi di ancoraggio;
- cordini;
- dispositivi retrattili;
- guide o linee vita flessibili;
- guide o linee vita rigide;
- imbracature.



Il **corso di formazione per lavoratori in quota**, della durata di 8 ore, oltre ad affrontare il corretto utilizzo dei DPI (sia a livello di funzionamento teorico che pratico), è uno strumento efficace per le aziende che prevedono questo tipo di attività e che possono formare i propri dipendenti in ambiti quali:

- normativa di riferimento (D.Lgs. 81/08)
- direttive europee in materia di DPI e marcature CE
- utilizzo di attrezzature e dispositivi
- valutazione dei rischi
- fattori di caduta
- obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori.





CARRELLI ELEVATORI

ADDETTI ALLA CONDUZIONE DEI CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI SEMOVENTI CON CONDECENTE A BORDO.

Il corso è rivolto agli addetti all'utilizzo dei carrelli industriali semoventi con conducente a bordo. Fornisce le conoscenze necessarie per legge in materia di sicurezza e prevede esercitazioni operative.

FORMAZIONE GENERALE (8 ORE)

- Modulo giuridico - normativo (1 ora)
- Modulo tecnico (7 ore)

Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli, principali rischi connessi all'impiego, nozioni elementari di fisica, tecnologia dei carrelli semoventi, componenti principali, sistemi di carica batterie, dispositivi di comando e sicurezza, le condizioni di equilibrio, controlli e manutenzioni, modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi

FORMAZIONE PRATICA (4 ORE)

- Illustrazione dei vari componenti e delle sicurezze
- Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni
- Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico

www.officinadellasicurezza.com



Durata: 12 ore di cui 8 di teoria e 4 di pratica con verifica finale sia al termine della parte teorica sia al termine della parte pratica.

ADDETTI ALLA CONDUZIONE DEI CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO.

FORMAZIONE GENERALE (8 ORE)

- Modulo giuridico - normativo (1 ora)
- Modulo tecnico (7 ore)

Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli, principali rischi connessi all'impiego, nozioni elementari di fisica, tecnologia dei carrelli semoventi, componenti principali, sistemi di carica batterie, dispositivi di comando e sicurezza, le condizioni di equilibrio, controlli e manutenzioni, modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi a braccio telescopico

FORMAZIONE PRATICA (4 ORE)

- Illustrazione dei vari componenti e delle sicurezze
- Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni
- Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico

Durata: 12 ore di cui 8 di teoria e 4 di pratica con verifica finale sia al termine della parte teorica sia al termine della parte pratica.



ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI/SOLLEVATORI/ELEVATORI SEMOVENTI TELESCOPICI ROTATIVI

FORMAZIONE GENERALE (8 ORE)

- Modulo giuridico - normativo (1 ora)
- Modulo tecnico (7 ore)

Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli, principali rischi connessi all'impiego, nozioni elementari di fisica, tecnologia dei carrelli semoventi, componenti principali, sistemi di carica batterie, dispositivi di comando e sicurezza, le condizioni di equilibrio, controlli e manutenzioni, modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi a braccio telescopico rotativo

FORMAZIONE PRATICA (4 ORE)

- Illustrazione dei vari componenti e delle sicurezze
- Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni

- Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico

Durata: 12 ore di cui 8 di teoria e 4 di pratica con verifica finale sia al termine della parte teorica sia al termine della parte pratica

ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI, CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO E CARRELLI/SOLLEVATORI/ELEVATORI SEMOV. TELESCOPICI ROTATIVI

FORMAZIONE GENERALE (8 ORE)

- Modulo giuridico - normativo (1 ora)
- Modulo tecnico (7 ore)

Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli, principali rischi connessi all'impiego, nozioni elementari di fisica, tecnologia dei carrelli semoventi, componenti principali, sistemi di carica batterie, dispositivi di comando e sicurezza, le condizioni di equilibrio, controlli e manutenzioni, modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi a braccio telescopico rotativo

FORMAZIONE PRATICA (8 ORE)

- Illustrazione dei vari componenti e delle sicurezze
- Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni

- Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico

Durata: 16 ore di cui 8 di teoria e 8 di pratica con verifica finale sia al termine della parte teorica sia al termine della parte pratica





Corso di formazione trattori agricoli forestali a cingoli

OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI SU RUOTE E CINGOLI

Modulo giuridico - normativo

Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento all'uso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell'operatore.

Modulo tecnico

Categorie di trattori: i vari tipi di trattori a ruote e a cingoli e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche.

Componenti principali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici, impianto idraulico, impianto elettrico.

Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.

Controlli da effettuare prima dell'utilizzo: controlli visivi e funzionali.

DPI specifici da utilizzare con i trattori: dispositivi di protezione dell'udito, dispositivi di protezione delle vie respiratorie, indumenti di protezione contro il contatto da prodotti antiparassitari, ecc..

Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell'utilizzo dei trattori (rischio di capovolgimento e stabilità statica e dinamica, contatti non intenzionali con

www.officinadellasicurezza.com



organi in movimento e con superfici calde, rischi dovuti alla mobilità, ecc.). Avviamento, spostamento, collegamento alla macchina operatrice, azionamenti e manovre.

Modulo pratico

Individuazione dei componenti principali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici.

Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.

Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali del trattore, dei dispositivi di comando e di sicurezza.

Pianificazione delle operazioni di campo: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e condizioni del terreno.

Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di guida e gestione delle situazioni di pericolo.

Guida del trattore su terreno in piano con istruttore sul sedile del passeggero.

- a. guida del trattore senza attrezzature;
- b. manovra di accoppiamento di attrezzature portate semiportate e trainate;
- c. guida con rimorchio ad uno e due assi;
- d. guida del trattore in condizioni di carico laterale (es. con decespugliatore a braccio articolato);
- e. guida del trattore in condizioni di carico anteriore (es. con caricatore frontale);
- f. guida del trattore in condizioni di carico posteriore.

Guida del trattore in campo.

- a. guida del trattore senza attrezzature;
- b. guida con rimorchio ad uno e due assi dotato di dispositivo di frenatura compatibile con il trattore;
- c. guida del trattore in condizioni di carico laterale (es. lavorazione con decespugliatore a braccio articolato avente caratteristiche tecniche compatibili con il trattore);
- d. guida del trattore in condizioni di carico anteriore (es. lavorazione con caricatore frontale avente caratteristiche tecniche compatibili con il trattore);
- e. guida del trattore in condizioni di carico posteriore.

Messa a riposo del trattore: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni contro l'utilizzo non autorizzato.





Il **corso Escavatore Macchine Movimento Terra - Triplice Abilitazione** ha l'obiettivo di trasferire ai partecipanti le conoscenze necessarie al corretto utilizzo in sicurezza delle **macchine movimento terra (escavatori, terne e pale caricatori frontali)**, secondo le disposizioni dell'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 e Art. 73, comma 5 D.Lgs. 81/2008.

La formazione sarà svolta sia in aula, che in campo prove con l'uso di **escavatore idraulico, pala caricatori frontale e terna**, e al termine del corso, previo il superamento delle verifiche previste e della presenza pari ad almeno il 90% del monte ore del corso, sarà rilasciato l'attestato di abilitazione all'uso delle **macchine movimento terra (patentino MMT)**.

Il **corso Macchine Movimento Terra** è organizzabile anche presso l'azienda, qualora sia in possesso dell'attrezzatura e degli spazi necessari al corretto svolgimento del corso stesso.

Durata del corso: 16 ore

Il programma del **corso macchine movimento terra** si svolge con totale di 16 ore (4 teoria + 12 pratica)

Al termine dei moduli teorici e pratici si svolgeranno le prove di verifica intermedia e finale.

Modulo giuridico normativo (1 ora):

Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza sul lavoro con particolare riferimento all'uso di attrezzature da lavoro semoventi con operatore a bordo

Responsabilità dell'operatore

Modulo tecnico (3 ore):

Categorie di attrezzature

Componenti strutturali

Dispositivi di comando e di sicurezza

Controlli da effettuare prima dell'utilizzo

Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi

Protezione nei confronti degli agenti fisici

www.officinadellasicurezza.com



Modulo pratico specifico escavatori, pale cariatrici frontali, terne (12 ore):

Individuazione dei componenti strutturali

Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza

Pianificazione delle operazioni di campo, scavo e caricamento

Esercitazioni di pratiche operative





ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU A TORRE CON ROTAZIONE IN ALTO E IN BASSO

L'art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 impone che gli incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (di cui all'articolo 71, comma 7 del medesimo decreto) ricevano una formazione adeguata e specifica. La gru a torre rientra tra le attrezzature sopra citate. Obiettivo del corso è quindi di formare i lavoratori, permettendo alle aziende di ottemperare agli obblighi formativi suddetti, definendo un percorso di formazione che fornisce, ai lavoratori incaricati, le competenze adeguate per un uso idoneo e sicuro delle diverse tipologie di attrezzature.

Durata: 14 ore.

Contenuti della formazione:

1 Modulo GIURIDICO - NORMATIVO -1 ora :

- Presentazione del corso;
- Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro;
- Responsabilità dell'operatore.

2 Modulo TECNICO - TEORICO -7 ora :

- Norme generali di utilizzo della gru a torre;
- Ruolo dell'operatore rispetto agli altri soggetti (montatori, manutentori, capo cantiere, ecc.);
- Limiti di utilizzo dell'attrezzatura tenuto conto delle sue caratteristiche e delle sue condizioni di installazione;

www.officinadellasicurezza.com



- Manovre consentite tenendo conto delle condizioni di installazione dell'attrezzatura (zone interdette, interferenze, ecc ecc...);
- Caratteristiche dei carichi (massa, forma, consistenza, condizioni di trattenuta degli elementi del carico, imballaggi, ecc, ecc.);
- Tipologie di gru a torre: i vari tipi di gru a torre e descrizione delle caratteristiche generali specifiche;
- Principali rischi connessi all'impiego di gru a torre: caduta del carico, rovesciamento, urti con carico, rischi legati all'ambiente, rischi legati all'uso delle diverse forme di energia;
- Nozioni elementari di fisica: valutazione dei carichi movimentati nei cantieri, condizioni di equilibrio di un corpo;
- Tecnologia della gru a torre: terminologia, caratteristiche generali e principali componenti;
- Meccanismi della gru a torre: loro caratteristiche, loro funzione e principi di funzionamento;
- Componenti strutturali principali: torre, puntoni, braccio, tiranti, struttura di base, struttura di fondazione, sostegno della cabina, ecc..);
- Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione e loro funzione;
- Condizioni di equilibrio di una gru a torre: fattori ed elementi che influenzano la stabilità;
- Installazione della gru a torre: informazioni generali di installazione e mezzi per impedire l'accesso a zone interdette;
- Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali;
- Modalità di utilizzo in sicurezza della gru: operazioni di messa in servizio, verifica del corretto funzionamento dei freni e dei dispositivi di sicurezza, valutazione della massa totale del carico, regole per il corretto utilizzo degli accessori di sollevamento, valutazione delle condizioni meteorologiche, comunicazione, modalità di esecuzione delle manovre per lo spostamento dei carichi, operazioni vietate e operazioni di fine utilizzo (sblocco del freno di rotazione ed eventuale sistemazione di sistemi di ancoraggio e i blocco);
- Modalità di utilizzo delle gru secondo le condizioni d'uso previste dal fabbricante;
- Manutenzione della gru a torre: controlli visivi della gru stessa e delle proprie apparecchiature per poter rilevare in tempo eventuali anomalie e poter attuare i necessari interventi.

3 Modulo PRATICO - Esercitazioni pratiche operative - 6 ore:

- Individuazione dei componenti strutturali principali: struttura di base, struttura di fondazione, puntoni, controbraccio, sostegno della cabina, tiranti, vie di traslazione , ecc...;
- Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione, conoscenza dei pattern di comando;
- Istruzioni sull'uso delle attrezzature, dei vari componenti e della sicurezza;
- Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali delle macchine, dei dispositivi di comando e di sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale di istruzione della gru, diagrammi di carico, limitatori di carico e di movimento;
- Utilizzo della gru a torre: operazioni di messa in servizio, verifica del corretto funzionamento dei freni e dei dispositivi di sicurezza, valutazione della massa totale del carico e utilizzo di accessori



di sollevamento, esecuzione di manovre per lo spostamento del carico con la precisione richiesta, utilizzo dei comandi posti su pulsantiera pensile e di quelli posti su unità radio-mobile, utilizzo degli accessori d'imbracatura, sollevamento e sgancio dei carichi, spostamento dei carichi attraverso ostacoli fissi, avvicinamento e posizionamento al suolo e su piani rialzati;

- Controlli giornalieri e periodici della gru a torre, prescrizioni operative per la messa fuori servizio e misure precauzionali in caso di avverse condizioni metereologiche;
- Operazioni di fine-utilizzo: controlli visivi e funzionali della gru, dei dispositivi di comando e di sicurezza previsti da manuale e dal costruttore. Posizionamento del carrello e del gancio di sollevamento, sblocco del freno di rotazione, sistemi di ancoraggio e di blocco;
- Sezionamento dell'alimentazione elettrica.





“gru a motore, dotata di impianto idraulico, comprendente una colonna, rotante su una base, e un gruppo bracci che è applicato alla sommità della colonna; la gru è montata di regola su un veicolo commerciale, autocarro o suo rimorchio ed è progettata per caricare e scaricare il veicolo su cui è installata, infatti questo tipo di gru appartiene alla famiglia delle gru chiamate “gru caricatori idrauliche”».

La gru può essere montata dietro la cabina, dietro il cassone o al centro del rimorchio, e in generale **si compone di:**

- base per il fissaggio al telaio;
- colonna;
- gruppo bracci;
- stabilizzatori;
- impianto idraulico (che permette il funzionamento della gru stessa).

Oltre ai componenti di base, vanno poi considerati i **dispositivi di sicurezza** (ad esempio, limitatori di carico, di momento, di prestazione, dispositivi di fissaggio durante il trasporto, segnalatori acustici, dispositivi di sicurezza degli stabilizzatori, di discesa, di arresto di emergenza) e i **dispositivi di comando e di controllo**.

Utilizzare una gru su autocarro, in sicurezza, richiede dunque massima attenzione in ogni operazione di carico, scarico e movimentazione. Tutto parte dalla **consapevolezza dei possibili rischi**, per poter adottare le misure più idonee a limitare o eliminare le situazioni di pericolo. Vediamo quali sono le principali.

Gru su autocarro: rischi

I rischi legati all'utilizzo di gru su autocarro possono essere diversi. Tra i principali vi sono:

www.officinadellasicurezza.com



- **ribaltamento e caduta di materiale dall'alto**, dovuto a cedimenti strutturali della gru o del piano di appoggio, a errori di manovra, al posizionamento scorretto degli stabilizzatori, a urti del braccio contro ostacoli fissi o mobili, oltre che per fenomeni atmosferici (come vento particolarmente intenso);
- **rischio di urti, impatti, colpi, compressione, schiacciamento**, che possono accadere durante le operazioni di movimentazione dei carichi;
- **rischio schiacciamento, cesoiamento, intrappolamento**, per errato posizionamento degli stabilizzatori o per movimenti scorretti del braccio o del carico;
- **rischio dovuto a gas di scarico**, per inalazione di grandi quantità di agenti inquinanti (l'autocarro deve sempre rimanere avviato per funzionare);
- **rischio per contatto con agenti chimici**, ad esempio per l'uso di olii e carburante durante le operazioni di manutenzione e rifornimento della gru;
- **rischio elettrico**, ad esempio per il contatto del braccio della gru con linee elettriche aeree non protette;
- **rischio rumore**, che può dipendere dalla posizione dell'operatore rispetto al motore della gru e da quella dell'autocarro stesso (ad esempio, se collocato in strada o in un ambiente confinato);
- **rischio vibrazioni**, che ad esempio possono essere più o meno presenti in base alla manutenzione dell'autocarro, al tipo di sedile e alle condizioni dello stesso.

La gru su autocarro, inoltre, è inclusa tra le attrezzature di lavoro elencate nell'allegato VII del D.Lgs. 81/08, per le quali sono previste **verifiche periodiche** atte a valutarne lo stato di conservazione ed efficienza. Tali verifiche *"sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro"* (art. 71).

Gru su autocarro: corso, patentino e aggiornamenti

Come detto, è l'Accordo Stato-Regioni a definire **monte ore e programma dei corsi per le gru su autocarro**.

La legge prevede 12 ore complessive, divise in 4 di formazione teorica (un modulo giuridico normativo da un'ora, più un modulo tecnico da 3 ore) e 8 di addestramento pratico.

Tra gli argomenti affrontati nella parte pratica vi sono:

- individuazione dei componenti strutturali;



- dispositivi di comando e sicurezza;
- controlli pre-utilizzo;
- controlli prima del trasferimento su strada;
- pianificazione delle operazioni di sollevamento;
- posizionamento sul luogo di lavoro;
- esercitazioni pratiche operative;
- manovre di emergenza;
- prove di comunicazione con segnali gestuali e via radio;
- operazioni pratiche per il corretto funzionamento dei dispositivi limitatori, indicatori e di posizione;
- esercitazioni sull'uso sicuro, sulla gestione di situazioni di emergenza e compilazione del registro di controllo;
- messa a riposo della gru per autocarro.

Al termine del corso, previo superamento dei test intermedi (per la parte teorica) e della prova di verifica pratica finale, viene rilasciato un attestato di abilitazione, che corrisponde al **patentino per la gru su autocarro**.

L'**aggiornamento del corso**, di 4 ore, è previsto ogni 5 anni





Non esiste una vera e propria "Patente" per guidare le macchine movimento terra. Le macchine previste nel corso sono la pala caricatrice frontale, l'escavatore idraulico e la terna.

La legge però prevede che il Datore di Lavoro utilizzi solo addetti addestrati all'uso sicuro di tali mezzi proprio al fine di garantire al conducente stesso e ai suoi colleghi la massima sicurezza nel lavoro. Cosa è quindi la Patente per l'escavatore? Il patentino è, in due parole, il documento rilasciato al lavoratore che attesta la conoscenza e la capacità di utilizzo corretto e sicuro dell'attrezzatura dopo che questi ha seguito (e superato con successo) uno specifico corso di formazione. Infatti ai lavoratori con mansione di escavatorista, palista o ternista viene garantita la partecipazione a corsi di formazione specifici conformi a quanto richiesto attualmente dalla legge. È quindi una consuetudine quella di chiamare l'attestato di verifica dell'apprendimento e di frequenza a questi corsi: "**Patentino per lo scavatore**".



Come ottenere il Patentino per l'escavatore

Seguendo il corso della durata di 10 ore e superando la verifica dell'apprendimento, sarà consegnato il formale attestato di partecipazione al corso, conformemente all'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, inerente la formazione sulle attrezzature di lavoro.

Il Corso permette di apprendere, in modo rapido ed efficace, come usare in sicurezza l'escavatore

www.officinadellasicurezza.com



partendo dalla conoscenza del macchinario e dei rischi connessi al suo utilizzo, per arrivare all'addestramento pratico assistito da addestratori esperti. Il corso da 10 ore abilita all'uso dell'escavatore.

Il corso per scavatoristi è qualificante

La nostra struttura è specializzata nel fornire corsi di formazione per addetti all'escavatore su richiesta delle aziende che intendono formare il proprio personale. Tuttavia è sempre crescente il numero di richieste di partecipazione ai corsi per l'escavatore anche da parte di chi è in cerca di lavoro (disoccupati, iscritti alle agenzie interinali, ...) e vuole aggiungere una preziosa qualifica al proprio curriculum per cercare di facilitare il proprio ingresso nel mondo del lavoro.

Si può infatti ragionevolmente pensare che un datore di lavoro che cerca un lavoratore da adibire alle mansioni di escavatorista o palista possa preferire chi può già dimostrare la propria competenza nell'uso in sicurezza delle MMT (ovvero chi può esibire l'attestato formale di partecipazione al corso per il cosiddetto "patentino per l'escavatore").

Prerequisiti al corso per addetti alla manovra dell'escavatore

Per partecipare al corso è necessario essere già in possesso della patente di guida (almeno quella di tipo B).

Programma del corso per l'escavatore

Dal 12 marzo 2013 la normativa relativa alla formazione per l'abilitazione alla conduzione di macchine movimento terra (conosciuta anche come "patentino") è cambiata. I corsi, secondo le nuove direttive, debbono avere una durata minima di 10 ore delle quali 4 di teoria e 6 di esercitazioni pratiche sull'escavatore. Il programma del corso per l'escavatore prevede una durata di 10 ore totali. Lo svolgimento del percorso di formazione è il seguente:

- 4 ORE sono dedicate alla teoria e la conoscenza delle norme di sicurezza con l'esecuzione di un test di verifica dell'apprendimento;
- 6 ORE sono impegnate nell'addestramento con prove pratiche di conduzione e utilizzo dell'escavatore;

Nell'ottica di ricerca del lavoro, il nostro corso per addetti all'escavatore è in grado di fornire la possibilità di dimostrare le competenze acquisite e l'avvenuta formazione all'utilizzo in sicurezza dello scavatore.





Il termine "**spazi confinati**" ricorre spesso nell'ambito della sicurezza sul lavoro e identifica luoghi con specifiche caratteristiche.

Si tratta di ambienti limitati dove, per la presenza di sostanze tossiche o di particolari fattori di pericolo (caduta, incendi, carenza di ossigeno, ecc), il rischio di infortuni o di morte è molto elevato.

Le **definizioni di ambiente confinato** sono diverse e non sempre esaustive, ma tra le più comuni viene identificato come luogo chiuso (totalmente o parzialmente) che, sebbene non progettato e costruito per essere occupato in permanenza da persone, lo può essere temporaneamente per particolari interventi lavorativi (ispezione, pulizia, manutenzione, ecc).

Spazi confinati: rischi e normative di riferimento

Quali sono i possibili **rischi degli spazi confinati** per i lavoratori? I principali riguardano:

- presenza di sostanze inquinanti nell'aria;
- carenza di ossigeno;
- rischio caduta;
- rischio incendio/esplosione;
- condizioni microclimatiche sfavorevoli (calore, umidità, ecc);
- esposizione a sorgenti acustiche a livelli di emissione pericolosi.

A livello legislativo non vi è un'unica norma che definisca in modo univoco quali sono gli spazi confinati e come agire in tali ambienti.

Inizialmente la normativa di riferimento era il D.Lgs. 81/08 (articoli 66 e 121 e Allegato IV, punto 3) ma in seguito, per contrastare i tanti incidenti gravi nel settore, è stato varato anche il **DPR 177/2011** ("*Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti*") con le linee guida e le procedure da rispettare.



In generale, tra gli esempi di spazi confinati più comuni vi sono:

- serbatoi;
- silos;
- reti fognarie;
- sistemi di drenaggio chiusi;
- vasche;
- cisterne aperte;
- tubazioni;
- ambienti con scarsa o assente ventilazione;
- camere di combustione all'interno di forni;
- locali tecnici di piscine;
- scavi a sezione ristretta.

Stilare un elenco completo è, tuttavia, impossibile: vi sono casi in cui un ambiente diventa confinato solo in seguito a particolari interventi di costruzione o modifica.

DPI da utilizzare negli ambienti confinati

I DPI sono **Dispositivi di Protezione Individuale**, di cui i lavoratori devono essere provvisti quando lavorano in ambienti confinati.

A seconda dei casi specifici, le attrezzature richieste per gestire efficacemente le situazioni di rischio sono:

- imbragature di sicurezza;
- dispositivi di ancoraggio (per la protezione dalle cadute dall'alto);
- guanti di protezione;
- maschere con filtro o respiratori isolanti (a seconda degli agenti chimici presenti e della concentrazione di ossigeno nell'aria);
- elmetto per la protezione della testa;
- protezione per gli occhi (se esposti a sostanze pericolose o schegge);
- indumenti di protezione;
- calzature di sicurezza.

Un aspetto importante cui fare attenzione è che i Dispositivi di Protezione per le vie respiratorie sono considerati **DPI di terza categoria**, per i quali è necessaria una formazione specifica per poterli utilizzare in modo corretto (secondo le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro).



Spazi confinati: il Manuale illustrato

Un utile riepilogo, per micro e piccole imprese, di tutte le misure da tenere in considerazione quando si parla di spazi confinati è senza dubbio il *"Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Dpr 177/2011"*.

Pubblicato dall'INAIL, anche in formato pdf, consiste in una guida che riassume le buone pratiche da conoscere e utilizzare per prevenire infortuni in questa tipologia di ambienti.

Corso spazi confinati e formazione obbligatoria

Secondo quanto stabilito dal D.Lgs.81/08, datore di lavoro e personale che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati sono obbligati a ricevere un'adeguata formazione e addestramento.

I **corsi di formazione per spazi confinati** sono quindi obbligatori, anche se la conferenza Stato-Regioni non ne ha ancora definito una precisa durata e un aggiornamento periodico, che è sempre consigliato.

Alcuni tra gli argomenti principali affrontati nella parte teorica sono:

- definizione e caratteristiche di spazio confinato;
- obblighi del datore di lavoro e del lavoratore;
- prevenzione e valutazione dei rischi;
- messa in sicurezza dell'area di lavoro;
- classificazione, requisiti di sicurezza, gestione e valutazione dei DPI;
- equipaggiamento;
- tipi di gas tossici, rilevamento gas e controllo sostanze pericolose.

Nella parte pratica, invece, vengono approfonditi:

- utilizzo dei DPI e dell'imbracco;
- tripode e dispositivi anticaduta;
- esercitazioni di ingresso e recupero di persone in spazi confinati.





Gli addetti che si occupano di **montaggio e smontaggio di ponteggi** devono seguire un corso di formazione specifico per essere abilitati a svolgere tali operazioni.

Quello che in gergo viene definito come "**patentino ponteggi**" in realtà è un vero e proprio attestato di frequenza (con verifica di apprendimento finale) che viene rilasciato al termine del corso obbligatorio.

La **formazione per addetti ai ponteggi** è, infatti, prevista per legge, ai sensi dell'art. 136 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. In questo articolo vediamo, nel dettaglio, quali sono gli adempimenti da rispettare, i contenuti e il monte ore di un corso ponteggi.

Corso per addetto montaggio e smontaggio ponteggi: la normativa

Come accennato, è l'articolo 136 (commi 6 e 7) del D.Lgs. 81/08 a stabilire l'obbligatorietà, per il datore di lavoro, di determinati adempimenti per le attività che hanno a che fare con i ponteggi.

Nello specifico, secondo il comma 6, il datore di lavoro deve **garantire che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati:**

- sotto la diretta sorveglianza di un preposto;
- a regola d'arte e in conformità al Pi.M.U.S. (**Piano di Montaggio Uso e Smontaggio**);
- ad opera di lavoratori che abbiano ricevuto adeguata formazione, mirata alle operazioni previste.

Tale **formazione all'uso dei ponteggi**, come specificato al comma 7, deve prevedere sia nozioni di tipo teorico che un addestramento pratico, trattando argomenti quali:

- comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione dei ponteggi;
- sicurezza durante le operazioni sopra citate, con riferimento alla legislazione vigente;

www.officinadellasicurezza.com



- misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
- misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
- condizioni di carico ammissibile;
- qualsiasi altro rischio legato alle operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione ponteggi.

Il percorso formativo, della **durata complessiva di 28 ore**, si divide in tre moduli:

- a. modulo giuridico – normativo (4 ore);
- b. modulo tecnico (10 ore);
- c. prova intermedia (questionario a risposta multipla);
- d. modulo pratico (14 ore);
- e. prova finale (pratica).

Le assenze ammesse non possono andare oltre il 10% del monte ore totale. L'aggiornamento ha durata minima di 4 ore di cui 3 ore di contenuti tecnico pratici.

Formazione per addetto ponteggi: il programma del corso

Con riferimento ai corsi di formazione "*per lavoratori e preposti addetti al montaggio / smontaggio / trasformazione di ponteggi*", l'allegato XXI elenca anche gli argomenti da trattare per ciascuno dei moduli citati in precedenza.

Eccoli di seguito:

Modulo giuridico - normativo (4 ore)

- Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni;
- analisi dei rischi;
- norme di buona tecnica e di buone prassi;
- statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri;
- titolo IV, Capo II, limitatamente ai "Lavori in quota";
- titolo IV, Capo I, "Cantieri".

Modulo tecnico (10 ore)

www.officinadellasicurezza.com



- Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo, progetto;
- DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
- ancoraggi: tipologie e tecniche;
- verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie.

Modulo pratico (14 ore)

- Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG);
- montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTP);
- montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati (PMTP);
- elementi di gestione prima emergenza – salvataggio.

In totale sono previste **due prove di verifica**: la prima, al termine dei primi due moduli, richiede il superamento di un questionario per poter accedere alla parte pratica. La seconda, a conclusione del corso, è di tipo pratico e consiste nel montaggio, smontaggio e trasformazione di parti di ponteggi (PTG, PTP, PMTP) e nella realizzazione di ancoraggi.





Lavori elettrici sotto tensione

DESTINATARI

Secondo l'art. 81 del D.Lgs 81/08 i lavori elettrici sotto tensione sono consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera siano di sicurezza, secondo quanto previsto dalle regole della buona tecnica e comunque quando i lavori siano eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

- procedure adottate e attrezzature utilizzate siano conformi ai criteri definiti dalle norme tecniche
- per i sistemi di categoria 0 e I, purchè l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica

Il corso è rivolto agli operatori:

PES- PERSONA ESPERTA: persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l'elettricità può creare. In particolare si tratta di una persona che, con adeguata attività e/o percorso formativo e maturata esperienza, ha acquisito conoscenze generali dell'antifortunistica elettrica ed una approfondita conoscenza della problematica infortunistica per almeno una precisa tipologia di lavori; deve essere anche capace di affrontare in autonomia l'organizzazione e l'esecuzione in sicurezza di qualsiasi lavoro di precisa tipologia e di individuare e prevenire i rischi elettrici connessi con il lavoro, mettendo in atto le misure idonee a ridurli sottosicurezza o a eliminarli. Fondamentale e discriminante, per poter qualificare una PES, è inoltre la capacità di affrontare gli imprevisti che possono manifestarsi in occasione di lavori elettrici e la capacità di informare e istruire correttamente una PAC affinché esegua un lavoro in sicurezza

PAV- PERSONA AVVERTITA: persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l'elettricità può creare. In particolare si tratta di persona che, con adeguata formazione, ha acquisito conoscenza dell'antifortunistica elettrica relativa a precise tipologie di lavoro e capacità di comprendere le istruzioni fornite da una PES: deve avere la capacità di organizzare ed eseguire in sicurezza un lavoro di una precisa tipologia dopo aver ricevuto istruzioni da una PES; inoltre deve possedere la capacità di affrontare le difficoltà previste e capacità di riconoscere ed affrontare i pericoli originati da imprevisti anche se potrebbe non essere in grado di affrontarli correttamente in autonomia.

OBIETTIVI DEL CORSO

Il corso fornisce all'operatore le conoscenze teoriche e propedeutiche alla nomina, da parte del datore di lavoro ai sensi della Norma CEI EN 50110 – 1 e CEI 11-27, di Persona Esperta (PES), di Persona Avvertita (PAV) e Persona Idonea a lavori elettrici sotto tensione (PEI) nonché l'attestazione

www.officinadellasicurezza.com



della Idoneità a svolgere lavori su parti in tensione.

FORMAZIONE GENERALE DI BASE

La formazione per addetto ai lavori elettrici è pari a 16 ore.


Al termine del corso verrà rilasciato attestato di Frequenza attestante la partecipazione alle ore del corso e verifica di apprendimento.

PROGRAMMA DEL CORSO

- Principali disposizioni legislative in materia di sicurezza per i lavori elettrici
- Norme CEI EN 50110-1, CEI EN 50110-2 e CEI 11-27
- Scelta dell'attrezzatura e dei DPI, la marcatura CE e la conservazione
- Arco elettrico e i suoi effetti
- Effetti sul corpo umano dovuti all'elettricità e nozioni di pronto soccorso
- Criteri di sicurezza nella predisposizione dell'area di lavoro
- Criteri generali di sicurezza, caratteristiche dei componenti elettrici su cui si può intervenire nei lavori sotto tensione.

AGGIORNAMENTO

L'aggiornamento non è obbligatorio. Si consiglia la verifica dell'idoneità con cadenza annuale o ogniqualvolta si ritenga necessario





Il corso antincendio è obbligatorio per tutte le attività che hanno almeno un dipendente o collaboratore (socio lavoratore, tirocinante, lavoratore con contratto temporaneo).

Nello specifico, il datore di lavoro o il dirigente devono incaricare una o più figure che ricoprano il ruolo di **addetto antincendio** (anche loro stessi possono, comunque, ricoprirlo) e quindi frequentare specifici corsi di formazione.

Il rischio incendio sul luogo di lavoro viene classificato in alto, medio e basso: di conseguenza, cambia il monte ore dei corsi e degli aggiornamenti, oltre ai contenuti affrontati. Ecco tutto quello che devi sapere sugli obblighi normativi.

Chi è l'addetto antincendio e di cosa si occupa

Per quanto riguarda le normative, il riferimento in tema di corsi antincendio sono il **D.Lgs.81/08** e il **DM del 10 marzo 1998**, sebbene quest'ultimo sia vicino ad essere sostituito da un nuovo decreto antincendio (qui la bozza con le principali novità in arrivo).

In base a quanto stabilito all'art.18 del **Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro**, il datore di lavoro è tenuto a "*designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza*".

L'**addetto antincendio** è, dunque, colui che si occupa di:

- attuare le adeguate misure di sicurezza e prevenzione incendi;
- gestire lo stato di emergenza correlata al rischio incendio.



Non è detto che all'interno dell'azienda sia previsto un solo addetto alla sicurezza antincendio, anzi: è consigliabile formare un numero di persone tale da garantire sempre, durante l'orario di lavoro, la presenza di figure che sappiano gestire le situazioni di emergenza (turni di lavoro, ferie o assenze non dovrebbero influire negativamente in tal senso: uno o più addetti dovrebbero sempre essere presenti).

In linea di massima, il **numero di addetti antincendio** può variare a seconda:

- delle dimensioni dell'azienda;
- del numero di dipendenti;
- del grado di rischio dell'attività;
- di quanto emerso dal Documento di Valutazione dei Rischi e dal Piano di Emergenza.

Nella scelta degli addetti antincendio, il datore di lavoro dovrà comunque tenere in considerazione anche la predisposizione e le **capacità di intervento della persona**, per affidarsi a chi sia realmente più adatto a gestire le situazioni di emergenza.

Corso antincendio: rischio alto, medio e basso

L'allegato IX del DM 10 marzo 1998 fornisce un elenco esemplificativo per distinguere le attività in base al **grado di rischio incendio**, che può essere alto, medio o basso. In ogni caso, va ricordato che nessun corso antincendio può essere svolto in modalità e-learning, in quanto la prova pratica risulta essenziale (anche per il rischio basso).

Vediamo insieme la suddivisione.

Attività a rischio incendio alto

- industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988 e s.m.i;
- fabbriche e depositi di esplosivi;
- centrali termoelettriche;
- impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- impianti e laboratori nucleari;
- depositi al chiuso di materiali combustibili con superficie superiore a 20.000 m²;
- attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m² ;
- scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;

www.officinadellasicurezza.com



- alberghi con più di 200 posti letto;
- ospedali, case di cura e di ricovero per anziani;
- scuole, di ogni ordine e grado, con oltre 1.000 persone presenti;
- uffici con più di 1.000 dipendenti;
- cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi e opere simili, di lunghezza superiore a 50 m;
- cantieri temporanei o mobili, dove si impiegano esplosivi.

Le attività che rientrano in questa classe di rischio dovranno fare riferimento a contenuti specifici, con un monte ore complessivo di 16 ore e aggiornamenti triennali consigliati di 8 ore.

Attività a rischio incendio medio

- luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 (qui l'elenco completo) e nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959 (consultabili qui), ad esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
- cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.

Le attività che fanno parte di questa classe di rischio dovranno fare riferimento a contenuti specifici, con un monte ore complessivo di 8 ore e aggiornamenti triennali consigliati di 5 ore.

Attività a rischio incendio basso

Rientrano in questa categoria le attività non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale:

- sono presenti sostanze scarsamente infiammabili;
- le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai;
- non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

Le attività che rientrano in questa classe di rischio dovranno fare riferimento a contenuti specifici, con un monte ore complessivo di 4 ore e aggiornamenti triennali consigliati di 2 ore.





Antincendio

Rischio alto (16 ore)

Destinatari

Tutti i lavoratori coinvolti nella gestione dell'emergenza incendio e che devono ricevere una specifica formazione in riferimento alle aziende appartenenti ad un livello di rischio alto.

Metodologia e materiale didattico

Approccio d'aula interattivo, che pone il partecipante al centro del processo di apprendimento e previa verifica della comprensione della lingua veicolare da parte dello stesso. È garantito un equilibrio tra lezione frontale, esercitazioni teoriche e pratiche, discussioni, lavori di gruppo applicati a simulazioni e situazioni specifiche contestualizzate, con attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati agli aspetti di sicurezza e prevenzione. Viene inoltre rilasciata ai partecipanti una dispensa contenente i temi trattati.

Numero partecipanti previsti: numero minimo di 10 partecipanti; previsto un massimo di 30.

Contenuti

L'incendio e la prevenzione:

- principi sulla combustione e l'incendio
- le sostanze estinguenti
- triangolo della combustione
- le principali cause di un incendio
- rischi alle persone in caso di incendio
- Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi



Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio:

- principali misure di protezione antincendio
- vie di esodo
- procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme
- procedure per l'evacuazione
- rapporti con i vigili del fuoco
- attrezzature ed impianti di estinzione
- sistemi di allarme
- segnaletica di sicurezza
- illuminazione di emergenza

Estintori:

- presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi
- presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale
- esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti





Antincendio

Rischio medio (8 ore)

Destinatari

Tutti i lavoratori coinvolti nella gestione dell'emergenza incendio e che devono ricevere una specifica formazione in riferimento alle aziende appartenenti ad un livello di rischio medio.

Metodologia e materiale didattico

Approccio d'aula interattivo, che pone il partecipante al centro del processo di apprendimento e previa verifica della comprensione della lingua veicolare da parte dello stesso. È garantito un equilibrio tra lezione frontale, esercitazioni teoriche e pratiche, discussioni, lavori di gruppo applicati a simulazioni e situazioni specifiche contestualizzate, con attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati agli aspetti di sicurezza e prevenzione. Viene inoltre rilasciata ai partecipanti una dispensa contenente i temi trattati.

Numero partecipanti previsti: numero minimo di 10 partecipanti; previsto un massimo di 30.

Contenuti

L'incendio e la prevenzione:

- principi sulla combustione e l'incendio
- le sostanze estinguenti
- triangolo della combustione
- le principali cause di un incendio

www.officinadellasicurezza.com



- rischi alle persone in caso di incendio
- Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi

Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio:

- principali misure di protezione antincendio
- vie di esodo
- procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme
- procedure per l'evacuazione
- rapporti con i vigili del fuoco
- attrezzature ed impianti di estinzione
- sistemi di allarme
- segnaletica di sicurezza
- illuminazione di emergenza

Esercitazioni pratiche:

- presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi
- presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale
- esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti





Antincendio

Rischio basso (4 ore)

Destinatari

Tutti i lavoratori coinvolti nella gestione dell'emergenza incendio e che devono ricevere una specifica formazione in riferimento alle aziende appartenenti ad un livello di rischio basso.

Metodologia e materiale didattico

Approccio d'aula interattivo, che pone il partecipante al centro del processo di apprendimento e previa verifica della comprensione della lingua veicolare da parte dello stesso. È garantito un equilibrio tra lezione frontale, esercitazioni teoriche e pratiche, discussioni, lavori di gruppo applicati a simulazioni e situazioni specifiche contestualizzate, con attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati agli aspetti di sicurezza e prevenzione. Viene inoltre rilasciata ai partecipanti una dispensa contenente i temi trattati.

Numero partecipanti previsti: numero minimo di 10 partecipanti; previsto un massimo di 30.

Contenuti (4 ore + 1 ora per la prova pratica di spegnimento incendio)

L'incendio e la prevenzione:

- principi della combustione
- prodotti della combustione
- sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio
- il sistema istituzionale della prevenzione
- effetti dell'incendio sull'uomo



Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio:

- principali misure di protezione antincendio
- evacuazione in caso di incendio
- chiamata dei soccorsi

Estintori:

- presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili
- istruzioni sull'uso degli estintori portatili tramite effettuazione di prova pratica o visione di sussidi audiovisivi



Nota bene





In cosa consiste il Corso primo soccorso ?

E' un corso di formazione per addetti preposti ad intervenire in caso di necessità di primo soccorso.

Il decreto interministeriale 388 del 2003 prevede l'obbligo di designare e formare i lavoratori addetti al primo soccorso. Un'attività di fondamentale importanza e che presuppone un'adeguata preparazione dei dipendenti selezionati a ricoprire questo incarico.

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AI SENSI ARTT. 36, 37 e 45 DEL D. LGS. 81/2008 e ss.mm.i.. E D.M. 388/2003

Il datore di lavoro deve indicare e provvedere alla formazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso, previa consultazione dell' RLS.

Nell'ambito lavorativo l'addetto al primo soccorso deve essere sempre presente.



Sanzioni per il datore di lavoro

- Mancata formazione dei lavoratori addetti all' antincendio e al primo soccorso è previsto l'arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro
- Mancata consultazione dell' RLS è prevista un'ammenda da 2.000 a 4.000 euro

Il **corso primo soccorso** è predisposto tenendo conto di una durata

GRUPPO A: 16 ore

GRUPPO B e C: 12 ore

www.officinadellasicurezza.com





AZIENDE DEL GRUPPO A

- aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all' obbligo di dichiarazione o notifica,
- centrale termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, lavori in sotterraneo,
- aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni
- aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno.
- aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura

AZIENDE DEL GRUPPO B

- aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

AZIENDE DEL GRUPPO C

- aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

ARGOMENTI DEL CORSO PRIMO SOCCORSO GRUPPO A:

Allertare il sistema di soccorso:

- cause e circostanze dell'infortunio;
- comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza;

Riconoscere un'emergenza sanitaria:



- scena dell'infortunio;
- accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato;
- tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso;

Eeguire gli interventi di primo soccorso:

- sostenimento delle funzioni vitali;
- riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso;

Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta:

Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro:

- lussazioni, fratture e complicanze;
- traumi e lesioni cranio-encefalitici e della colonna vertebrale;
- traumi e lesioni toraco-addominali;

Conseguire apprendimenti generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro:

- lesioni da freddo e da calore;
- lesioni da corrente elettrica;
- lesioni da agenti chimici;
- intossicazioni;
- ferite lacero contuse;
- emorragie esterne;

Conseguire capacità di intervento pratico:

- tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.;
- tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute;
- tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta;
- tecniche di rianimazione cardiopolmonare;
- tecniche di tamponamento emorragico;
- tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato;
- tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.

ARGOMENTI DEL CORSO PRIMO SOCCORSO GRUPPO B-C:

Allertare il sistema di soccorso:

- cause e circostanze dell'infortunio;
- comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di

www.officinadellasicurezza.com



emergenza;

Riconoscere un'emergenza sanitaria:

- scena dell'infortunio;
- accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato;
- tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso;

Attuare gli interventi di primo soccorso:

- sostenimento delle funzioni vitali;
- riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso;

Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta.

Conseguire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro:

- cenni di anatomia dello scheletro;
- lussazioni, fratture e complicanze;
- traumi e lesioni cranio-encefalitici e della colonna vertebrale;
- traumi e lesioni toracico-addominali;

Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro:

- lesioni da freddo e da calore;
- lesioni da corrente elettrica;
- lesioni da agenti chimici;
- intossicazioni;
- ferite lacero contuse;
- emorragie esterne;

Acquisire capacità di intervento pratico:

- principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.;
- principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute;
- principali tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta;
- principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare;
- principali tecniche di tamponamento emorragico;
- principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato;
- principali tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.





Il **corso HACCP** (Hazard Analysis and Critical Control Points) è uno degli obblighi normativi che da assolvere per qualsiasi attività del settore alimentare.

Il **corso haccp** permette di acquisire le giuste conoscenze e le competenze in materia igienico sanitaria e prepara il personale ad applicare le procedure di autocontrollo **necessarie a garantire la produzione di alimenti sicuri**.

La normativa della Regione Lombardia in merito alla formazione degli addetti e dei responsabili HACCP

LEGGE REGIONALE LOMBARDIA n. 33/2009.

Attraverso la **Legge Regionale 4 agosto 2003 n. 12** la Regione Lombardia abrogò il libretto sanitario mentre con **Legge Regionale n. 33/2009** viene abrogata la stessa L.R. 12/2003 e unificata tutta la materia normativa nel *Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità*. Per quanto

www.officinadellasicurezza.com



riguarda la formazione degli addetti e dei responsabili del settore alimentare l'art. 126, trattando della formazione dell'aggiornamento e addestramento degli addetti del settore alimentare recita:

Art. 126 – Formazione, aggiornamento e addestramento degli addetti al settore alimentare

1. Gli operatori del settore alimentare provvedono alla formazione, addestramento e aggiornamento del proprio personale addetto ad una o più fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti alimentari, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) 852/2004
2. I dipartimenti di prevenzione delle ASL, nell'ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza e controllo, verificano, anche sulla base di direttive regionali, l'adeguatezza delle procedure formative, con particolare riferimento ai comportamenti operativi degli addetti al settore.

CORSO HACCP DESTINATARI

Il corso haccp si rivolge a **tutti gli addetti alla manipolazione degli alimenti** dove il termine "manipolazione" va inteso nella sua accezione più ampia, vale a dire, deve essere riferito a qualsiasi soggetto si trovi a maneggiare alimenti all'interno dell'impresa, a prescindere dalla natura e dalla presentazione commerciale (confezionati, sfusi ecc.) degli stessi.

PROGRAMMA CORSO HACCP

- La normativa in materia di igiene e sicurezza alimentare: Reg. 852/04/CE; Reg. 178/02/CE
- I principali pericoli e relativi rischi nell'azienda alimentare: biologici, microbiologici, chimici e fisici
- I principali pericoli e relativi rischi nell'azienda alimentare: allergeni
- Le buone norme di lavorazione: prevenzione dei pericoli igienico sanitari
- Le buone norme di comportamento del personale
- La contaminazione crociata e il concetto di marcia in avanti
- Il Sistema HACCP: distinzione tra fasi di lavorazione CP/PRP e CCP
- Il Sistema HACCP: misure preventive
- Il Sistema HACCP: CCP, controllo e relativa registrazione



- Il Sistema HACCP: procedure di controllo (gestione della documentazione)
- Il Sistema HACCP: non conformità e loro gestione (azioni correttive)

L'efficacia della formazione è valutata mediante un questionario con domande a risposta multipla.

QUANTO DURA IL CORSO HACCP?

Il corso haccp per alimentaristi ha durata di **8 ore** con validità di due anni. (La durata e la validità cambiano in base alle regioni)

